

+ Repubb. Off.  
Lazio

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 agosto 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito ai pubblici previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita del fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2002, n. 861.

Individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 24/1998 e precisazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 24/1998 sulla base delle richieste comunali. Integrazione deliberazione Giunta regionale n. 211 del 22 febbraio 2002



OGGETTO: Individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 24/1998 e precisazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 della LR 24/98 sulla base delle richieste comunali. Integrazione Deliberazione Giunta Regionale n. 211 del 22 febbraio 2002

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTO il D.Lgs 29.10.1999 n.490 con il quale è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", che contiene, in particolare, le disposizioni della L.1497/39 e della L.431/85;

VISTO il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 - Titolo II - art. 146, comma 3 che prevede che le Regioni possano redigere e rendere pubblici appositi elenchi contenenti l'indicazione dei corsi d'acqua o tratti di essi ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e che tale operazione non ha limiti temporali;

VISTA la LR 6 luglio 1998 n.24 e ss mm, art. 7 commi 3 e 4 , che consentono rispettivamente : alla Giunta Regionale, con propria deliberazione e fino alla data di approvazione del PTPR, di procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico, ai sensi dell'articolo 1 quater della L. 431/1985, oggi art. 146 comma 3 D. Lgs. 490/99, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal R.D. 1775/1933 e di utilizzare la Carta Tecnica Regionale (CTR) come riferimento cartografico;

VISTA la LR 6 luglio 1998 n.24 e ss mm artt. 21, 22 e 23, che ha previsto la formazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale anche con la collaborazione degli enti locali che possono presentare alla Regione documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonché la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo;

CONSIDERATO che con legge regionale 6.7.98 n° 24 e ss mm, artt. 19,20, sono stati approvati i FTP, a suo tempo adottati, "limitatamente alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter, 1 quinquies della L. 431/85" e considerato che approvando gli elaborati grafici di progetto così come erano stati adottati nel 1987 senza verificare l'esatta graficizzazione dei vincoli paesaggistici permangono, nella prassi amministrativa, una incertezza nella individuazione cartografica dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art.146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 , a volte in eccesso a volte in difetto, creando notevoli incertezze tecnico amministrative con implicazioni di natura giuridica;

CONSIDERATO che il D.P.R. 18.2.1999 n.238; art. 2 comma 2, precisa che i provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del D.P.R. medesimo restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti, e pertanto i corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs 29.10.1999 n.490 risultano quelli approvati ai sensi del R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR n. 211 del 22 febbraio 2002 "Ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) della L.R. 24/1998 del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D Lgs. 490/1999 e art. 7 commi 1 e 2 della LR 24/98. Individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 24/1998 e precisazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 della LR 24/98 sulla base delle richieste comunali." con cui è stata effettuata la ricognizione e graficizzazione dei corsi d'acqua esistenti e

28 GIU. 2002

l'istruttoria delle richieste comunali ai fini della individuazione della irrilevanza paesistica di alcune porzioni di territorio ricadenti nelle fasce di rispetto:

CONSIDERATO che sono pervenute alla Regione ulteriori richieste e precisazioni da parte di alcuni comuni in particolare :

- Castel Gandolfo (RM)
- Lariano (RM)
- Palombara Sabina (RM)
- Aprilia (LT)
- Fondi (LT)
- Cervaro (FR)
- Frosinone
- Villa Santa Lucia (FR)

RIITENUTO di dare corso all'esame di tali richieste con identici contenuti e modalità già esperiti in sede di redazione della DGR n. 211/2002, secondo quanto indicato dalla LR 24/98 art. 7, comma 3 e dal D.L.gvo 490/90 art. 146 comma 3;

VISTA la circolare n. 675 del 28.1.2000, inviata a tutti i Comuni del Lazio, riguardante la documentazione da integrare alla richiesta di declassamento paesistico dei corsi d'acqua pubblica;

VISTE le relazioni del Gruppo di lavoro per la redazione e progettazione del PTPR riguardante l'attività istruttoria e i criteri stabiliti per l'accoglimento delle istanze dei Comuni;

CONSIDERATO che le suddette relazioni istruttorie sono state successivamente esaminate ed in parte riformulate dal GdL insieme al Responsabile del procedimento al fine di renderle più omogenee e coerenti;

CONSIDERATO che le suddette richieste sono state valutate, sulla base degli elaborati cartografici e fotografici trasmessi dai Comuni interessati e secondo univoci e precisi criteri, di seguito richiamati, del Gruppo di Lavoro per la Redazione e progettazione del PTPR, appositamente costituito con DGR. n. 5109 del 12.10.199 e DGR n.5515 del 16.11.1999, che ha ritenuto di prendere in considerazione, per l'esclusione dal vincolo paesistico, soltanto quei casi in cui il rapporto tra il corso d'acqua e il contesto territoriale e paesaggistico in cui il medesimo si colloca risulta:

- compromesso da interventi di trasformazione o da uno stato di urbanizzazione in avanzato sviluppo in relazione alle previsioni del P.R.G;
- modificato a seguito della regimazione del corso d'acqua, o porzione dello stesso, in condotte, in modo che in superficie non risulti traccia della sua morfologia e della vegetazione ripariale;
- compromesso da attività estrattive nel suo alveo e più in generale non caratterizzato da elementi paesistici di rilievo;

PRECISATO che l'esclusione del vincolo paesaggistico non ha mai riguardato contesti idromorfologici e vegetazionali di rilievo o aree di rispetto dei centri storici o il corso d'acqua nella sua estensione ma, soltanto, tratti di esso e che l'esclusione si è basata su specifiche valutazioni riguardanti le diverse condizioni e livelli di rilevanza paesistica delle fasce di tutela secondo le seguenti modalità :

P

2

- a) Esclusione del vincolo per entrambe le fasce di tutela dei 150 mt di tratti di corsi d'acqua completamente compromessi ;
- b) Esclusione del vincolo per una delle fasce di 150 mt del tratto di corso d'acqua;
- c) Esclusione del vincolo paesistico riguardante una parte marginale della fascia di tutela priva di rilevanza paesistica;

PRECISATO che in ogni caso sono stati salvaguardate eventuali presenze di vegetazione ripariale;

CONSIDERATO che le richieste dei comuni, oltre alle segnalazione delle oggettive condizioni di compromissione dei luoghi, contengono più in generale richieste di trasformabilità delle fasce di rispetto;

CONSIDERATO che le suddette richieste sono riconducibili alle istanze e precisazioni di cui all'art. 23, comma 1, della L R 24/98 riguardanti i corsi d' acqua pubblica e che, pertanto, si è ritenuto opportuno, con la presente deliberazione, assumere in sede istruttoria indicazioni in merito all'accoglimento delle stesse;

PRECISATO a tale riguardo, che l'accoglimento di tali richieste non comporta l'esclusione del vincolo paesaggistico ma riguarda le precisazioni sulle caratteristiche paesistiche delle fasce vincolate dei corsi d'acqua al fine di individuare livelli di trasformabilità adeguati con l'effettivo valore paesaggistico delle aree in oggetto;

CONSIDERATO che per tali aree, in ragione dello scarso valore paesistico, sono compatibili trasformazioni relative a specifici interventi edilizi o più in generale a processi di urbanizzazione;

RITENUTO quindi, di rappresentare tali precisazioni in sede di adozione del redigendo PTPR di cui all'art. 21 e 22 della LR 25/98;

CONSIDERATO che la L.R. 6.7.1998 n° 24, e ss mm, all'art. 22 stabilisce che la graficizzazione dei vincoli paesistici, aggiornata sulla Carta Tecnica Regionale, è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e la individuazione dei beni di cui al D.Lgs 29 10.1999 n.490 art. 146 comma 1;


CONSIDERATO inoltre, che la stessa L.R. 6.7.1998 n° 24 all'art. 7 comma 3 consente alla Giunta Regionale di procedere alla esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche fino alla data di approvazione del PTPR;

CONSIDERATO quindi, che le amministrazioni comunali possono far pervenire alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica eventuali osservazioni ed integrazioni al presente atto adeguatamente motivate e documentate;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art.26 della LR 24/98 stabilisce che ai fini delle determinazioni e pareri paesistici, di cui al precedente art.25 della medesima legge, in attesa delle eventuali rettifiche delle perimetrazioni dei "beni paesistici" del Capo II di competenza del Consiglio (commi 1 e 2), si fa riferimento all'"effettiva" esistenza di tali beni come definiti nei corrispondenti articoli del Capo II della LR 24/98;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 – Titolo II – art. 146, comma 3 precisa che l'elenco dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesistici è reso pubblico dalla Regione competente;

3



28 GIU. 2002

RITENUTO necessario a tal fine trasmettere il presente atto alle Province e ai comuni nonché al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alle Soprintendenze ai beni ambientali e architettonici di Roma e del Lazio per l'eventuale conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi del comma 3 dell'art. 146 del D. Lgs. 490/99, nonché al Dipartimento Opere e Reti della Regione Lazio e alle rispettive aree decentrate e al Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio e Direzione Generale per la difesa del Suolo, competenti in materia di elenchi delle acque pubbliche e delle relative dichiarazioni di pubblicità, per eventuali osservazioni connesse agli aspetti ricognitivi;

### DELIBERA

1. di richiamare i contenuti e le modalità ricognitive ed attuative indicate nella DGR n. 211 del 22 febbraio 2002 e di integrare e modificare la stessa con i successivi punti;
2. di escludere dal vincolo per irrilevanza paesaggistica, ai sensi del comma 3 dell'art. 146 del D. Lgs. 490/1999 e ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R.24/98, sulla base delle relazioni istruttorie predisposte dal Gruppo di Lavoro per la progettazione del PTPR, tutti i corsi d'acqua o tratti di essi inclusi nello specifico elenco che, con le relazioni istruttorie, costituisce l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui corrisponde apposita campitura nelle tavole elaborate in scala 1:25.000, sulle quali è graficizzata la porzione di territorio da escludere dal vincolo paesaggistico che sostituiscono le corrispondenti planimetrie allegate alla DGR n. 211 del 22 febbraio 2002: tavv. 400, 403, 415; (All. 2-3-4)
3. di inserire, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della LR 24/98, nel redigendo PTPR, di cui all'art. 21 e 22 della LR 24/98, le precisazioni richieste dai Comuni ed indicate con esito favorevole nelle relative istruttorie, comprese nell'allegato 1 di cui al precedente punto 2 riguardanti il contesto paesaggistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua il cui non particolare valore rende compatibili livelli di trasformabilità, anche connessi a processi di urbanizzazione, nel rispetto di eventuali presenze vegetazionali ancora conservate
4. di rendere pubblica la presente deliberazione, anche ai fini della ottemperanza della pubblicità di cui all'art.146, comma 3 del D. Lgs. 490/1999, secondo le seguenti modalità :
  - A. pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ;
  - B. trasmissione alle Province e ai Comuni competenti del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per il deposito e pubblicazione presso l'Albo Pretorio; nelle sedi provinciali saranno depositati anche gli elaborati cartografici di cui all'allegato 1 in scala 1:25.000;
  - C. trasmissione ai Comuni di un supporto informatico, da realizzare a cura del Dipartimento Urbanistica e Casa, di quanto contenuto nel presente atto per una agevole e operativa consultazione delle decisioni assunte;
5. di trasmettere il presente atto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per i competenti ed eventuali adempimenti previsti nel comma 3 dell'art. 146 del D: Lgs. 490/1999 nonché alle Soprintendenze ai beni ambientali e architettonici di Roma e del Lazio;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Opere e Reti della Regione Lazio e alle rispettive aree decentrate nonché al Ministero Infrastrutture e Trasporti :Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio e Direzione Generale per la difesa del Suolo, competenti in materia di elenchi delle acque pubbliche e delle relative dichiarazioni di pubblicità,

7. di fare salve le disposizioni di cui all'art. 146, comma 2 del D. Lgs. 490/1999 e, al contempo, di dare atto che l'esclusione di cui al precedente punto 2 riguarda esclusivamente le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e pertanto non interviene nei vincoli paesistici derivanti da beni diversi di cui all'art. 146 del D. Lgs. 490/99 ovvero da quelli imposti con atto dell'amministrazione competente di cui all'art. 139 dello stesso D. Lgs. 490/99.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
II. SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

- 1 LUG. 2002



S  
10  
10